

CH-Lucerna, 23 maggio 2024

To whom it may concern

Spiegazione (Regolamento delegato (UE) 2015/2446)

Trasporto i miei aeromodelli con tanto di telecomando e accessori necessari. Questi aeromodelli sono di mia esclusiva proprietà personale.

Scopo

Lo scopo del mio viaggio è di natura meramente privata e sportiva. Gli aeromodelli non verranno sottoposti né a modifiche, né ad aumenti di valore. Non venderò inoltre nessuno di questi aeromodelli.

L'art. 219 del regolamento UE 2015/2246 equipara gli oggetti necessari al viaggiatore per fini sportivi agli effetti personali. Tali oggetti non sono vincolati a un regime doganale. Non richiedono pertanto nemmeno la presentazione del libretto ATA.

L'aeromodellismo è una disciplina sportiva riconosciuta. Tramite la Federazione Svizzera di Aeromodellismo FSAM, sono membro dell'Aero-Club Svizzero AeCS e quindi anche di Swiss Olympic e, tramite la mia tessera socio dell'AeCS, dispongono di una licenza sportiva nazionale.

Con questi aeromodelli non partecipo a mostre, fiere e a qualsivoglia evento a carattere commerciale. In cambio della mia visita non ricevo compensi di nessun tipo.

Numero di aeromodelli trasportati

Il mio programma, prevede la permanenza per più giorni presso il campo di aeromodellismo. Non potendo tuttavia escludere che, per ragioni di varia natura, un aeromodello non possa più essere utilizzato, porto con me più velivoli al fine di poter adempiere allo scopo del mio soggiorno e di non dover ripartire in anticipo rispetto al programma previsto.

Il numero di aeromodelli può essere quindi ritenuto ragionevolmente necessario per il viaggio, come previsto dal testo della legge. Non esiste infatti nessuna definizione riguardante il numero degli effetti personali.

Emesso da parte dell'Aero-Club Svizzera AeCS per tutti i suoi soci attivi che praticano lo sport aereo e che viaggiano oltre confine con le loro apparecchiature per sport aerei.

Aero-Club Svizzera AeCS

Yves Burkhardt
Segretario generale
Comitato centrale

Confermato con il timbro AeCS:



→ Pagina 2, Disposizioni di legge + spiegazioni

Disposizioni di legge

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

GU. L 343 del 29.12.2015, pag. 1–557 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In vigore: Questo atto è stato modificato.

Versione consolidata attuale: [11/03/2024 in tutte le lingue della UE.](#)

Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2446-20240311&qid=1716303421247>

Articolo 219

Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci importate da viaggiatori residenti al di fuori del territorio doganale dell'Unione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) le merci sono effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio;***
- b) le merci sono destinate ad essere utilizzate per fini sportivi.***

Ai sensi di quanto sopra esposto, soddisfo entrambe le condizioni per l'esenzione totale dai dazi doganali e non solo una come richiesto.